

emanato dal Governo il 19 settembre 2006

visto l'art. 11 cpv. 2 n. 2 della legge sull'Alta scuola pedagogica dell'8 dicembre 2004

I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la fornitura delle comprese delle prestazioni durante lo studio per insegnante di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, l'ammissione definitiva agli studi e il conseguimento del diploma.

Art. 2 Cicli di formazione bachelor

I cicli di formazione hanno una struttura modulare, si concludono con un bachelor e si orientano alle disposizioni del regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per docenti del settore prescolastico e del settore elementare, nonché del presente regolamento.

Art. 3 Sistema di valutazione

¹ Le prestazioni lavorative degli studenti vengono valutate con dei voti. Per prestazioni sufficienti vengono assegnati crediti in base all'European Credit Transfer System ECTS. Il Consiglio di scuola universitaria disciplina l'attribuzione dei crediti in un'appendice ai piani quadro di studio.

² La scala dei voti comprende voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 quello più basso. I voti al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.

³ La direzione scolastica emana istruzioni per l'assegnazione dei voti.

II. Comprova delle prestazioni

Art. 4 Principio

¹ Di regola si deve sostenere un esame di profitto per ogni modulo o per un gruppo di moduli.

² Gli esami di profitto costituiscono la base per l'attribuzione dei crediti e corrispondono alla prestazione definita in anticipo che deve essere fornita dagli studenti per un modulo o un tirocinio.

Art. 5 Esame di profitto nei moduli o nei gruppi di moduli

¹ All'inizio di ogni modulo o gruppo di moduli i docenti comunicano le modalità dell'esame di profitto.

² Esami di profitto valutati con il voto 3,5 possono venire migliorati una volta.

³ Se un esame di profitto viene valutato con un voto inferiore al 3,5, il modulo o il gruppo di moduli può essere ripetuto una volta.

Art. 6 Esame di profitto nei tirocini

¹ All'inizio del periodo di tirocinio i docenti comunicano le modalità dell'esame di profitto. I tirocini vengono giudicati e valutati singolarmente.

² Gli studenti devono essere coinvolti nelle valutazioni conclusive tramite forme di autovalutazione.

³ Tirocini valutati con voti inferiori al 4,0 possono essere ripetuti una volta.

Art. 7 Coordinamento

Il Consiglio di scuola universitaria stabilisce a chi compete il coordinamento globale degli esami di profitto.

III. Ammissione definitiva agli studi

Art. 8 Momento

L'ammissione definitiva avviene di regola alla fine del primo anno di studi con una decisione della direzione scolastica.

Art. 9 Presupposti per l'ammissione

Viene ammesso definitivamente agli studi chi:

- a) è idoneo alla professione;
- b) nel primo anno di studi ha ottenuto almeno 60 crediti, di cui 15 devono provenire dai tirocini;
- c) ha superato con un voto sufficiente l'esame scritto in scienze dell'educazione e didattica generale.

Art. 10 Idoneità alla professione, criteri

¹ La verifica dell'idoneità alla professione comprende:

- a) la valutazione dei tirocini da parte del rispettivo insegnante mentore e di un docente responsabile dell'Alta scuola;
- b) l'autovalutazione degli studenti;
- c) il colloquio sulla situazione attuale.

² Sono oggetto della verifica:

- a) la capacità di contatto e comunicativa;
- b) l'idoneità per il livello a cui si mira;
- c) la capacità di riflettere sul proprio operato;
- d) la capacità di far fronte a grandi moli di lavoro.

Art. 11 Attitudine professionale assente o dubbia

¹ Se la verifica dell'attitudine professionale dà un risultato negativo, la direzione scolastica può ordinare una verifica esterna da parte di uno specialista.

² In casi dubbi la direzione scolastica può differire la decisione riguardo all'idoneità professionale fino all'inizio del quarto semestre.

Art. 12 Riuscita degli esami

¹ Se l'esame in scienze dell'educazione e didattica generale viene valutato con un voto insufficiente, esso può essere ripetuto una volta all'inizio del terzo semestre.

² Qualora le condizioni per l'ammissione definitiva non siano soddisfatte, il primo anno di studi può essere ripetuto una volta.

IV. Esame di diploma

1. IN GENERALE

Art. 13 Oggetto

¹ Al termine della formazione gli studenti sostengono un esame di diploma.

² L'esame di diploma comprende:

- a) il lavoro di diploma;
- b) il tirocinio di diploma;
- c) gli esami finali.

³ Il Consiglio di scuola universitaria stabilisce la procedura per la convalida dei risultati dell'esame di diploma.

Art. 14 Svolgimento e vigilanza

Gli esami di diploma vengono di regola sostenuti dinanzi a docenti dell'Alta scuola, sotto la vigilanza di esperti. Il Consiglio di scuola universitaria disciplina la procedura e la designazione degli esperti.

2. LAVORO DI DIPLOMA

Art. 15 Obiettivo e forma

¹ Con il lavoro di diploma gli studenti dimostrano di saper elaborare questioni importanti per la professione in modo scientifico e riferito alla professione.

² Il lavoro di diploma deve di regola essere scritto nella prima lingua.

³ Il lavoro di diploma può riguardare tutti i settori di studio. Esso consiste in una parte scritta e in una presentazione orale, che vengono valutate.

Art. 16 Responsabilità

¹ Per la supervisione e la valutazione dei lavori di diploma sono competenti docenti dell'Alta scuola.

² In casi eccezionali il rettore può ammettere a questo incarico anche persone esterne.

Art. 17 Ripetizione

Di regola i lavori insufficienti possono essere migliorati una volta.

3. TIROCINIO DI DIPLOMA

Art. 18 Obiettivo, momento, durata

¹ Nel tirocinio di diploma gli studenti dimostrano la loro capacità d'azione e di riflessione in situazioni pratiche.

² Il tirocinio di diploma si svolge nel terzo anno di studi.

³ Il tirocinio di diploma dura quattro settimane.

Art. 19 Esami durante il tirocinio di diploma

¹ Nell'ambito del tirocinio di diploma, nel corso di una mezza giornata vengono esaminate in merito all'adeguatezza al livello le lezioni o le attività preparate. Nell'esame rientra una parte di riflessione.

² L'esame viene sostenuto dinanzi a un docente dell'Alta scuola.

Art. 20 Valutazione e criterio per il superamento

¹ Durante il tirocinio di diploma avvengono due valutazioni:

- a) la valutazione finale da parte del maestro di tirocinio secondo le prescrizioni per il tirocinio di diploma;
- b) la valutazione della mezza giornata d'esame da parte di un docente dell'Alta scuola.

² Affinché il tirocinio di diploma sia superato, la media non arrotondata della valutazione finale e della mezza giornata d'esame deve essere di almeno 4,0.

³ In caso di mancato superamento del tirocinio di diploma, questo può essere ripetuto una volta presso un altro posto di tirocinio.

4. ESAMI FINALI

Art. 21 Obiettivo, momento

¹ Con gli esami finali viene esaminato il raggiungimento degli obiettivi di formazione nei settori di studio.

² Gli esami finali si tengono alla fine del terzo anno di studio.

Art. 22 Ammissione

Presupposti per l'ammissione agli esami finali sono:

- a) lavoro di diploma e tirocinio di diploma conclusi con successo;
- b) comprova di almeno 177 crediti;
- c) pagamento della tassa d'esame.

Art. 23 Oggetto dell'esame

¹ Gli esami finali comprendono:

- a) un esame scritto sulle tre materie didattiche disciplinare matematica, didattica disciplinare prima lingua e didattica disciplinare seconda lingua;
- b) per il ciclo di formazione di scuola dell'infanzia, due esami orali sulle didattiche disciplinari uomo e ambiente, educazione figurativa, attività manuali, canto e musica, ritmica, educazione fisica, nonché sulle didattiche disciplinari non scelte alla lettera a;
- c) per il ciclo di formazione di scuola elementare, due esami orali sulle didattiche disciplinari uomo e ambiente, educazione figurativa, attività tessili, attività manuali, canto e musica, educazione fisica, nonché sulle didattiche disciplinari non scelte alla lettera a;
- d) un colloquio in scienze dell'educazione / didattica generale per la verifica delle capacità di applicazione del sapere.

² Le materie d'esame secondo le lettere a-c vengono scelte dagli studenti.

Art. 24 Criterio per il superamento degli esami

¹ Gli esami finali sono superati se:

- a) la media non arrotondata dei voti di tutti gli esami parziali ammonta almeno a 4,0;
- b) vi è al massimo un voto inferiore al 4;
- c) non vi sono voti inferiori al 3.

² In caso di mancato superamento degli esami finali, gli esami insufficienti possono essere ripetuti una volta.

V. Diploma

Art. 25 Attestato di diploma e certificato finale di diploma

¹ L'Alta scuola rilascia un attestato di diploma e un certificato finale di diploma.

² L'attestato di diploma viene steso secondo le direttive del regolamento della Conferenza dei direttori della pubblica educazione e firmato dal rettore e dal presidente del Consiglio di scuola universitaria. L'attestato informa sulle autorizzazioni all'insegnamento.

³ Il certificato finale di diploma informa sulle prestazioni offerte, nonché sulle materie scelte come approfondimento, sull'indirizzo specifico e sul tema del lavoro di diploma. Esso viene strutturato secondo le direttive del Consiglio di scuola universitaria.

VI. Disposizioni finali

Art. 26 Disposizione transitoria

Le prestazioni di studio offerte fino al 31 luglio 2006 vengono convertite in crediti secondo le direttive del Consiglio di scuola universitaria.

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente

Le seguenti ordinanze vengono abrogate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) ordinanza sull'esame di diploma presso la Scuola universitaria pedagogica del 16 dicembre 2003;
- b) ordinanza sugli esami di profitto, la prova attitudinale, l'ammissione definitiva e la comprova delle competenze linguistiche presso la Scuola universitaria pedagogica del 16 dicembre 2003.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 2006.

Note finali